



Regione Lombardia

Legge Regionale n. 54 del 10 settembre 1984

Modifica alla LR 7 giugno 1980 n. 94 << Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti >>

(B.U.R. Lombardia n. 37 del 12 settembre 1984, S.O. n. 2)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

1. Dopo l' art. 7 della L.R. 7 giugno 1980, n. 94 è inserito il seguente art. 7 bis:

<<1) Le attività di raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e conferimento agli impianti di stoccaggio, recupero e smaltimento, di rifiuti solidi urbani ed assimilabili gestiti da enti od imprese mediate concessione comunale, sono soggette ad autorizzazione regionale.

2) L' autorizzazione dispone:

- la specifica attività autorizzata;
- i tipi ed i quantitativi dei rifiuti;
- le prescrizioni specifiche al fine di prevenire i rischi ed i danni di cui al precedente art. 3;
- limitatamente alle autorizzazioni rilasciate a soggetti privati, l' ammontare della garanzia finanziaria da prestare a favore della Regione Lombardia a copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino, nonchè per il risarcimento dei danni derivanti all' ambiente.

3) Sono altresì soggette ad autorizzazione regionale, con le modalità di cui al precedente comma, le attività di raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e conferimento agli impianti di stoccaggio,



Gestione-Rifiuti.it

recupero e smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi, nonché dei rifiuti tossici e nocivi ai sensi del titolo IV del DPR 10 settembre 1982 n. 915 ».

ARTICOLO 2

1. Il punto f) del 4° comma dell' art. 7 della L.R. 7 giugno 1980, n. 94 è così sostituito:
« f) limitatamente alle autorizzazioni rilasciate a soggetti privati, l' ammontare della garanzia finanziaria da prestare a favore della Regione Lombardia a copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all' ambiente ».

ARTICOLO 3

1. All' art. 12 della L.R. 7 giugno 1980 n. 94, è aggiunto il seguente comma:
« 3) Per l' organizzazione e la gestione della parte centrale del catasto, la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con gli enti locali ».

ARTICOLO 4

1. Alle spese di cui al terzo comma dell' art. 12 della LR 7 giugno 1980 n. 94, si provvede con i fondi di cui al cap. 1.4.4.1.5.963, « Spese per la redazione dei piani di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali e per la redazione e gestione del catasto dei rifiuti e degli impianti di smaltimento ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 10 settembre 1984

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 26 luglio 1984 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 31 agosto 1984 prot. n. 23002/ 10454).

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.Ia (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

